



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
CONSEIL DE LA VALLEE
AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE
AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

**COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE**

N. 184

3/2014

Infoleg n.3

A cura di ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di legge statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della struttura Affari Legislativi.

Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla struttura

Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- *toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- *les lois des autres Régions;*
- *les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- *les projets de lois nationaux;*
- *les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrine" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.

Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la structure

Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Atti normativi ed amministrativi statali

Presidente della Repubblica

Decreto 17 marzo 2014

**INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL
PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA.**

GU n. 64 del 18 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-18&atto.codiceRedazionale=14A02276&elenco30giorni=false

Progetti di legge statale

Senato della Repubblica

D.L. 1408 presentato il 25 marzo 2014

MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 116 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI REGIME DI AUTONOMIA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE.

Lodovico Sonego, Hans Berger, Vincenzo Gibiino Bachisio, Silvio Lai, **Albert Laniece** (aggiunge firma in data 26 marzo 2014), Giorgio Tonini Bruno Alicata Ignazio Angioni Amedeo Bianco, Giuseppe Compagnone, Giuseppe Luigi, Salvatore Cucca, Isabella De Monte, Vittorio Fravezzi, Francesco Giacobbe, Marcello Gualdani, Giuseppe Lumia, Luigi Manconi, Bruno Mancuso, Giovanni Mauro, Pamela Giacomina, Giovanna Orru', Venera Padua, Pippo Pagano, Franco Panizza, Carlo Pegorer, Francesco Russo, Giuseppe Ruvolo, Antonio Fabio, Maria Scavone, Francesco Scoma

D.L. 1392 presentato il 17 marzo 2014

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE IN TEMA DI FIDUCIA AL GOVERNO, SENATO DELLA REPUBBLICA E PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE.

Enrico Buemi, Lucio Barani, Francesco Campanella, Luigi Compagna, Paola De Pin, Adele Gambaro, **Albert Laniece** (aggiunge firma in data 3 aprile 2014), Fausto Guilherme Longo, Marino Germano Mastrangeli, Dario Stefano, Claudio Zin, Alessandra Bencini, Salvatore Tito Di Maggio

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 26 marzo 2014, n. 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE, DI AGENZIE REGIONALI E DI ENTI LOCALI.

B.U. n. 13 del 26 marzo 2014

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=3&lista=0&fx=lex>

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 18 presentato l'11 marzo 2014

DISPOSIZIONE IN MERITO ALLA PROROGA DELL'EFFICACIA DI GRADUATORIE DI PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE.

Giunta regionale

D.L. n. 21 presentato il 28 marzo 2014

FINANZIAMENTO DI UN PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI DI NATURA AGRICOLO-FORESTALE E NEL SETTORE DELLE OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2013, N. 18 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2014/2016).

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 11 marzo 2014, n. 23

DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER UN SISTEMA FISCALE PIU' EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA.

GU n. 59 del 12 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-12&atto.codiceRedazionale=14G00030&elenco30giorni=false

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25

MISURE URGENTI PER L'AVVALIMENTO DEI SOGGETTI TERZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA.

GU n. 61 del 14 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-14&atto.codiceRedazionale=14G00040&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 29

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE FISCALE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 77/799/CEE.

GU n. 63 del 17 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-17&atto.codiceRedazionale=14G00038&elenco30giorni=false

LEGGE 28 marzo 2014, n. 50

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2014, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMERSIONE E RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO, NONCHE' ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA E DI RINVIO DI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI.

GU n. 74 del 29 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-29&atto.codiceRedazionale=14G00065&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2014, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2014, N. 50, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA E DI RINVIO DI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI.».

GU n. 74 del 29 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-29&atto.codiceRedazionale=14A02647&elenco30giorni=false

ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Lazio

L.R. 4 aprile 2014, n. 5

TUTELA, GOVERNO E GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE.

B.U. n. 28 dell'8 aprile 2014

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19#.U00Hic4k-ac

Liguria

L.R. 11 marzo 2014, n. 4

NORME PER IL RILANCIO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA, PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RURALE ED ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA.

B.U. n. 3 del 19 marzo 2014

https://lr.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-03-11:4&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

L.R. 1 aprile 2014, n. 8

DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO.

B.U. n. 4 del 2 aprile 2014

Piemonte

L.R. 14 marzo 2014, n. 3

LEGGE SULLA MONTAGNA.

B.U. n. 11 del 13 marzo 2014

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=3&LEGGEANNO=2014>

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

P.L. n. 19 presentata l'11 marzo 2014

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 31 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI).

Bertin Alberto, Bertschy Luigi Giovanni, Certan Chantal, Chatrian Albert, Cognetta Roberto, Donzel Raimondo, Fabbri Nello, Ferrero Stefano, Fontana Carmela, Gerandin Elso Renzo Giovanni, Grosjean Vincenzo, Guichardaz Jean Pierre, Morelli Patrizia, Nogara Alessandro, Roscio Fabrizio, Rosset Andrea, Vierin Laurent

D.L. n. 20 presentato il 17 marzo 2014

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 27 MAGGIO 1994, N. 18 (DELEGHE AI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO), E 8 SETTEMBRE 1999, N. 27 (DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO). PROROGA STRAORDINARIA DEI TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI.

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/70/EURATOM, CHE ISTITUISCE UN QUADRO COMUNITARIO PER LA GESTIONE RESPONSABILE E SICURA DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI.

GU n. 71 del 26 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-26&atto.codiceRedazionale=14G00057&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO).

GU n. 72 del 27 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-27&atto.codiceRedazionale=14G00058&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).

GU n. 73 del 28 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&atto.codiceRedazionale=14G00064&elenco30giorni=false

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Campania

L.R. 10 marzo 2014, n. 11

VALORIZZAZIONE DEI LOCALI, DEI NEGOZI, DELLE BOTTEGHE D'ARTE E DEGLI ANTICHI MESTIERI A RILEVANZA STORICA E DELLE IMPRESE STORICHE ULTRACENTENARIE.

B.U. n. 17 del 10 marzo 2014

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_2081.pdf

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 26 marzo 2014, n. 4

AZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

B.U. n. 13 del 26 marzo 2014

<http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2014&legge=4&lista=0&fx=lex>

Liguria

L.R. 1 aprile 2014, n. 7

**ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI
TURISTICI.**

B.U. n. 4 del 2 aprile 2014

Molise

L.R. 25 marzo 2014, n. 7

**ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ RICETTIVA DELL'ALBERGO
DIFFUSO.**

B.U. n. 8 del 1° aprile 2014

<http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/62903D64F7B50DE4C1257CB4004EF275?OpenDocument>

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34

DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE IL RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE.

GU n. 66 del 20 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-20&atto.codiceRedazionale=14G00046&elenco30giorni=false

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47

MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER EXPO 2015.

GU n. 73 del 28 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-28&atto.codiceRedazionale=14G00059&elenco30giorni=false

Progetti di legge statale

Senato della Repubblica

D.L. 1405 presentato il 24 marzo 2014

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLA MOBILITÀ, RIFORMA DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E ASSETTO DEL GRUPPO DELLE FERROVIE DELLO STATO.

Lodovico Sonogo, Linda Lanzillotta, **Albert Laniece** (aggiunge firma in data 1 aprile 2014,) Silvana Amati, Amedeo Bianco Enrico Buemi, Paolo Corsini, Giuseppe Luigi, Salvatore Cucca, Marco Filippi, Elena Fissore, Paolo Guerrieri Paleotti, Alessandro Maran, Salvatore Margiotta, Donella Mattesini, Claudio Micheloni, Carlo Pegorer, Leana Pignedoli, Francesco Russo, Angelica Saggese, Gian Carlo Sangalli, Annalisa Silvestro, Maria Spilabotte, Salvatore Tomaselli, Stefano Vaccari, Vito Vattuone, Claudio Zin

SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Emilia-Romagna

L.R. 28 marzo 2014, n. 2

NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA ED ASSISTENZA).

B.U. n. 93 del 28 marzo 2014

<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;2>

Lazio

L.R. 19 marzo 2014, n. 4

RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN QUANTO BASATA SUL GENERE E PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI E DELLE DIFFERENZE TRA UOMO E DONNA.

B.U. n. 23 del 20 marzo 2014

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19#.U00HIc4k-ac

Marche

L.R. 21 marzo 2014, n. 4

INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE.

B.U. n. 32 del 3 aprile 2014

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1825

Puglia

L.R. 10 marzo 2014, n. 8

NORME PER LA SICUREZZA, LA QUALITÀ E IL BENESSERE SUL LAVORO.

B.U. n. 33 del 10 marzo 2014

[http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-227-IX/\\$File/LR%208.2014.pdf?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-227-IX/$File/LR%208.2014.pdf?OpenElement)

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

P.L. n. 17 presentata l'11 marzo 2014

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI LUDOPATIA.

Fontana Carmela, Donzel Raimondo, Guichardaz Jean Pierre, Certan Chantal, Chatrian Albert, Morelli Patrizia, Roscio Fabrizio, Cognetta Roberto, Ferrero Stefano

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE, NONCHE' MISURE VOLTE A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI SVOLTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.

GU n. 54 del 6 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-06&atto.codiceRedazionale=14G00029&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 17

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/62/UE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/83/CE, RECANTE UN CODICE COMUNITARIO RELATIVO AI MEDICINALI PER USO UMANO, AL FINE DI IMPEDIRE L'INGRESSO DI MEDICINALI FALSIFICATI NELLA CATENA DI FORNITURA LEGALE.

GU n. 55 del 7 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-07&atto.codiceRedazionale=14G00027&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 18

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/95/UE RECANTE NORME SULL'ATTRIBUZIONE, A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI, DELLA QUALIFICA DI BENEFICIARIO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, SU UNO STATUS UNIFORME PER I RIFUGIATI O PER LE PERSONE AVENTI TITOLO A BENEFICIARE DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA, NONCHE' SUL CONTENUTO DELLA PROTEZIONE RICONOSCIUTA.

GU n. 55 del 7 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-07&atto.codiceRedazionale=14G00028&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/32/UE CHE ATTUA L'ACCORDO QUADRO, CONCLUSO DA HOSPEEM E FSESP, IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE FERITE DA TAGLIO O DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO.

GU n. 57 del 10 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-10&atto.codiceRedazionale=14G00031&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/12/UE, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/112/CE, CONCERNENTE I SUCCHI DI FRUTTA E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA.

GU n. 57 del 10 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-10&atto.codiceRedazionale=14G00032&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/83/UE SUI DIRITTI DEI CONSUMATORI, RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 93/13/CEE E 1999/44/CE E CHE ABROGA LE DIRETTIVE 85/577/CEE E 97/7/CE.

GU n. 58 dell'11 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-11&atto.codiceRedazionale=14G00033&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/77/UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/116/CE CONCERNENTE LA DURATA DI PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALCUNI DIRITTI CONNESSI.

GU n. 58 dell'11 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-11&atto.codiceRedazionale=14G00034&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 24

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/36/UE, RELATIVA ALLA PREVENZIONE E ALLA REPRESSIONE DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI E ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME, CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI.

GU n. 60 del 13 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-13&atto.codiceRedazionale=14G00035&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/63/UE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI.

GU n. 61 del 14 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-14&atto.codiceRedazionale=14G00036&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 27

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/65/UE SULLA RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

GU n. 62 del 15 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-15&atto.codiceRedazionale=14G00037&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/64/UE SUL DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI.

GU n. 64 del 18 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-18&atto.codiceRedazionale=14G00041&elenco30giorni=false

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 36

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309, NONCHE' DI IMPIEGO DI MEDICINALI MENO ONEROSI DA PARTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

GU n. 67 del 21 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-21&atto.codiceRedazionale=14G00047&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 38

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA, NONCHE' DELLA DIRETTIVA 2012/52/UE,

COMPORTANTE MISURE DESTINATE AD AGEVOLARE IL RICONOSCIMENTO DELLE RICETTE MEDICHE EMESSE IN UN ALTRO STATO MEMBRO.

GU n. 67 del 21 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-21&atto.codiceRedazionale=14G00050&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/93/UE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI E LA PORNOGRAFIA MINORILE, CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI.

GU n. 68 del 22 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-22&atto.codiceRedazionale=14G00051&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 40

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/98/UE RELATIVA A UNA PROCEDURA UNICA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DI UN PERMESSO UNICO CHE CONSENTE AI CITTADINI DI PAESI TERZI DI SOGGIORNARE E LAVORARE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO E A UN INSIEME COMUNE DI DIRITTI PER I LAVORATORI DI PAESI TERZI CHE SOGGIORNANO REGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO.

GU n. 8 del 22 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-22&atto.codiceRedazionale=14G00052&elenco30giorni=false

LEGGE 19 marzo 2014, n. 41

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 2014, N. 3, RECANTE DISPOSIZIONI TEMPORANEE E URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DEGLI AUTOMATISMI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA.

GU Serie Generale n. 69 del 24 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-24&atto.codiceRedazionale=14G00055&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2014, n. 3

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 2014, N. 3, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 19 MARZO 2014, N. 41, RECANTE: "DISPOSIZIONI TEMPORANEE E URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DEGLI AUTOMATISMI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA."

GU Serie Generale n. 69 del 24 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-24&atto.codiceRedazionale=14A02466&elenco30giorni=false

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 febbraio 2014

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2014 (**della Regione autonoma della Valle d'Aosta**). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2014 - Determinazione del contributo alla finanza pubblica che le Regioni e le Province autonome, per gli anni 2015, 2016 e 2017, assicurano a valere sui risparmi connessi alle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica indicate - Determinazione del contributo dovuto dagli enti locali per gli anni 2016 e 2017 - Individuazione degli importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali di ciascuna Autonomia speciale - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Denunciata

predeterminazione unilaterale dell'accordo tra le Regioni ad autonomia speciale e il MEF sul concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni medesime - Violazione del principio consensualistico - Violazione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale - Lesione delle prerogative costituzionali e statutarie in materia di ordinamento contabile e di finanze regionali e comunali - Contrasto con le relative norme di attuazione - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 429 e 499, quest'ultimo modificativo dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. - Costituzione, artt. 5, 120, 117, comma terzo, e 119, questi ultimi in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a) e lett. b), 3, primo comma, lett. f), 48-bis e 50; d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, art. 1; legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2014 - Fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale - Lesione della potestà legislativa in materia di ordinamento contabile e della potestà legislativa di integrazione e di attuazione in materia di finanze regionali e comunali e in materia di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica - Limitazione e compressione dell'autonomia finanziaria e organizzativa regionale in materia sanitaria

posto che la ricorrente provvede al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale con risorse gravanti esclusivamente sul proprio bilancio - Denunciata previsione di un meccanismo unilaterale di accantonamento degli importi comportante il mancato rispetto delle garanzie procedimentali statutarie per le modificazioni dell'ordinamento finanziario regionale - Violazione del principio di leale collaborazione a fronte dell'inosservanza del principio dell'accordo - Violazione del principio di ragionevolezza. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 481. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120, 117, comma terzo, 119, questi ultimi in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f) e l), 4, 12, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7; d.lgs. 22 aprile 1994, n. 320, art. 1; legge 23 dicembre 1994, n. 724, artt. 34 e 36. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2014 - Concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico - Riserva all'Erario delle nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge n. 138 del 2011 e dal decreto-legge n. 201 del 2011 per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico - Previsione che con decreto del MEF, sentiti i Presidenti delle Giunte regionali interessati, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Denunciata definizione unilaterale delle modalità di individuazione del maggior gettito, a prescindere dal raggiungimento di un accordo con la Regione ricorrente - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Mancato rispetto delle garanzie procedimentali statutarie - Violazione del principio pattizio -

Contrasto con le norme di attuazione in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 508, in combinato disposto con il comma 510 del medesimo articolo. - Costituzione, artt. 5, 120, 117, comma terzo, e 119, questi ultimi in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12 e 48-bis; legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 8. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2014 - Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro - Previsione che gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Denunciata definizione in via unilaterale della misura delle entità finanziarie gravanti sulla ricorrente - Violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Mancato rispetto delle garanzie procedurali statutarie per le modificazioni dell'ordinamento finanziario regionale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 526 e 527. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2014 - Disciplina del nuovo Fondo di solidarietà comunale - Modalità dei

relativi "riversamenti", con richiamo all'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 (già impugnato dalla Regione Valle D'Aosta con il ricorso n. 38 del 2012) - Accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, del maggior gettito derivante dall'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 - Ricorso della Regione Valle D'Aosta - Denunciato mancato rispetto delle garanzie procedurali statutarie con riguardo alla disciplina relativa alle modalità di compartecipazione della Regione ai tributi erariali - Violazione delle competenze statutarie in materia finanziaria - Violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, posto che il suddetto accantonamento è immediatamente disposto a favore dello Stato senza alcuna limitazione temporale. - Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 711, 712, 723, 725, 727 e 729, lett. h), secondo periodo [recte: lett. e), sostitutivo dell'art. 1, comma 380, lett. h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in particolare, secondo periodo]. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120; Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, primo comma, lett. a) e lett. b), 3, primo comma, lett. f), 12 e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690, artt. da 2 a 7.

GU Corte Costituzionale n. 13 del 19 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-19&atto.codiceRedazionale=14C00050

SENTENZA 24 - 25 febbraio 2014, n. 28

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Energia - Gare per l'affidamento di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. - Decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8. -

G.U. Corte Costituzionale n. 11 del 5 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-05&atto.codiceRedazionale=T-140028

ORDINANZA 24 - 28 febbraio 2014, n. 34

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Elezioni - Dimissioni del Presidente della Regione - Ipotesi di incandidabilità al successivo turno elettorale. - Delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), art. 22, comma 3. -

G.U. Corte Costituzionale n. 11 del 5 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-05&atto.codiceRedazionale=T-140034

SENTENZA 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 35

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Consiglio regionale - Modifiche statutarie - Disciplina del numero dei consiglieri e degli assessori regionali. - Delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 "Statuto della Regione Calabria"», approvata in prima lettura dal

Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013. -

GU Corte Costituzionale n.12 del 12 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-12&atto.codiceRedazionale=T-140035

SENTENZA 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Finanza pubblica - Controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Strumenti per la revisione della spesa presso gli enti locali - Attribuzioni della Corte dei conti. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, 3, comma 1, lettera e), 6, commi 1, 2 e 3, e 11-bis. -

GU Corte Costituzionale n. 12 del 12 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-12&atto.codiceRedazionale=T-140039

SENTENZA 10 - 13 marzo 2014, n. 44

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Enti locali - Unioni di comuni - Obbligo per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti di esercitare in forma associata funzioni amministrative e servizi pubblici - Disciplina degli organi di governo

dell'Unione e delle relative funzioni. - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, da 10 a 15, 16, 17, lettera a), da 19 a 21, e 28. -

GU Corte Costituzionale n. 13 del 19 marzo 2014

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-19&atto.codiceRedazionale=T-140044

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 24 marzo 2014, n. 1391 (sulla possibilità o meno, dopo la presentazione della domanda di condono edilizio, di presentare domande integrative e/o correttive).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2008/200802256/Provvedimenti/201401391_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 20 marzo 2014, n. 1364 (sulle riunioni temporanee di imprese).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201305561/Provvedimenti/201401364_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 19 marzo 2014, n. 1341 (sull'avviso collettivo nel caso di procedimenti espropriativi "di massa").

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2013/201303285/Provvedimenti/201401341_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 13 marzo 2014, n. 1168 (sul conferimento ad un professionista privato dell'incarico per la realizzazione e la gestione di pubblici concorsi).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201005400/Provvedimenti/201401168_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 13 marzo 2014, n. 1224 (sulle dichiarazioni circa il subappalto).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2013/201304555/Provvedimenti/201401224_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 10 marzo 2014, n. 1084 (sulla ristrutturazione edilizia).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201208210/Provvedimenti/201401084_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 10 marzo 2014, n. 1085 (sulla verifica delle offerte sospettate di essere anomale).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201102034/Provvedimenti/201401085_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 5 marzo 2014, n. 1057 (sul mutamento della destinazione d'uso degli immobili).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201300569/Provvedimenti/201401057_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 4 marzo 2014, n. 1021 (sulla decorrenza dei termini di impugnazione in materia edilizia).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2013/201308087/Provvedimenti/201401021_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 24 marzo 2014, n. 1421 (sul principio di proporzionalità dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201205952/Provvedimenti/201401421_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 19 marzo 2014, n. 1344 (sulle occupazioni illegittime della P.A.)

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201101108/Provvedimenti/201401344_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 17 marzo 2014, n. 1327 (sulla dichiarazione relativa al requisito della moralità professionale e sull'avvalimento).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201303292/Provvedimenti/201401327_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 13 marzo 2014, n. 1243 (sulla impugnazione immediata delle clausole del bando di gara).

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2013/201302539/Provvedimenti/201401243_11.X](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2013/201302539/Provvedimenti/201401243_11.X)

[ML](#)

PARTE III

DOTTRINA

Associazione italiana dei Costituzionalisti

**SPUNTI DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE A MARGINE DELLA DECLARATORIA
DI ILLEGITTIMITÀ DELLA LEGGE ELETTORALE.**

Giovanni Serges

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Serges.pdf

QUALITÀ DELLA NORMAZIONE REGIONALE E TUTELA DEI DIRITTI SOCIALI.

Alessandro Morelli

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Morelli.pdf

**IL PRINCIPIO RIEDUCATIVO DELLA PENA E LA DIGNITÀ DEL DETENUTO:
PRIME RISPOSTE TRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL'UOMO RIFLESSIONI A MARGINE DI CORTE COST. N. 279 DEL
2013.**

Costanza Nardocci

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Nardocci_0.pdf

**LA TUTELA DELLA CONCORRENZA COME PRINCIPIO E COME MATERIA. LA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 2004-2013.**

Cesare Pinelli

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Pinelli.pdf

**I DUBBI DELLA DEMOCRAZIA REGIONALE PIEMONTESE (PRIMA E DOPO LA
SENTENZA DEL TAR PIEMONTE DEL 9-15 GENNAIO 2014).**

Jörg Luther

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Luther.pdf

**SULLA OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE NEI CONFRONTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

Anna Maria Nico

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/1_2014_Nico.pdf

Federalismi.it

N. 5-6/2014

LA CONTRIBUZIONE SU BASE VOLONTARIA AI PARTITI POLITICI PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N.149 DEL 2013. MOLTE NOVITÀ ED ALCUNI DUBBI DI COSTITUZIONALITÀ.

Renzo Dickmann

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24316&dpath=document&dfile=05032014003858.pdf&content=La+contribuzione+su+base+volontaria+ai+partiti+politici+prevista+dal+decreto+legge+n.149+del+2013.+Molte+novit%C3%A0+ed+alcuni+dubbi+di+costituzionalit%C3%A0+-+stato+-+dottrina+-+>

LE RIFORME ISTITUZIONALI: 30 ANNI DI STERILI TENTATIVI PARLAMENTARI E DI MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE ELETTORALE.DALL'ARTICOLO DI CRAXI SU L'AVANTI DEL 1979 AL DISCORSO PROGRAMMATICO DI RENZI DEL 2014.

Vincenzo Lippolis

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24268&dpath=document&dfile=25022014141752.pdf&content=Le+riforme+istituzionali:+30+anni+di+sterili+tentativi+parlamentari+e+di+modifiche+della+legislazione+elettorale.Dall%E2%80%99articolo+di+Craxi+su+l%E2%80%99Avanti+del+1979+al+discorso+programmatico+di+Renzi+del+2014+-+stato+-+dottrina+-+>

IL RAFFORZAMENTO DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI CON LA RIFORMA COSTITUZIONALE PER L'ISTITUZIONE DEL SENATO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Marco Filippeschi e Germano Scarafiocca

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24317&dpath=document&dfile=07032014100628.pdf&content=Il+rafforzamento+dei+Consigli+delle+Autonomie+Locali+con+la+riforma+costituzionale+per+l%27istituzione+del+Senato+delle+autonomie+locali+-+stato+-+dottrina+-+>

LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA DELLO STRANIERO NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.

Mario Carta

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24319&dpath=document&dfile=04032014130632.pdf&content=La+partecipazione+alla+vita+pubblica+dello+straniero+nella+prospettiva+del+diritto+internazionale+-+stato+-+dottrina+-+>

I SERVIZI PUBBLICI ECONOMICI TRA MERCATO E REGOLAZIONE.

Giovanni Pitruzzella

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24591&dpath=document&dfile=19032014120942.pdf&content=I+servizi+pubblici+economici+tra+mercato+e+regolazione+-+stato+-+dottrina+-+>

LA QUALITÀ DEL SISTEMA NORMATIVO FRA PLURALITÀ DELLE POLITICHE, ELUSIONE DI SNODI TEORICI E RICERCA DI UN FACTOTUM.

Paolo Carnevale

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24363&dpath=document&dfile=10032014171041.pdf&content=La+qualit%C3%A0+del+sistema+normativo+fra+pluralit%C3%A0+delle+politiche,+elusione+di+snodi+teorici+e+ricerca+di+un+factotum+-+stato+-+dottrina+-+>

PER UNA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE REGIONALI PRENDENDO LE MOSSE DALLA RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI.

Marcello Cecchetti

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=24554&dpath=document&dfile=17032014154212.pdf&content=Per+una+riforma+del+sistema+delle+autonomie+regionali+prendendo+le+mosse+dalla+Relazione+finale+della+Commissione+per+le+riforme+costituzionali+-+stato+-+dottrina+-+>

SERVIZIO STUDI DEL SENATO

DOSSIER: - LE CAMERE ALTE NEI PAESI EXTRAEUROPEI.

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/752013/index.html>

NOTE DI SINTESI: LA RIFORMA DEL SENATO E DEL TITOLO V NELL'A.S. N. 1429 D'INIZIATIVA DEL GOVERNO.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/760034/index.html?stampa=si&part=dossier_dossier1&spart=si

TESTO A FRONTE: IN TEMA DI RIFORMA COSTITUZIONALE: CINQUE TESTI A CONFRONTO (1997-2014).

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/760036/index.html>

DOCUMENTAZIONE DI FINANZA PUBBLICA: DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2014 (DOC. LVII, N. 2).

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/760197/index.html>

PARTE IV

SEGNALAZIONI

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 13 marzo 2014

La Conferenza Stato-Regioni, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 20 febbraio 2014

APPROVATO

1) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il fascicolo sanitario elettronico, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dell'art. 13, comma 2 quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

PARERE RESO

2) Acquisizione della designazione di un esperto in seno al Comitato Scientifico presso l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

3) Intesa su uno schema di decreto ministeriale relativo alla programmazione degli interventi da finanziare, per l'esercizio 2013, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e

fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale" posti sotto la tutela dell'UNESCO.

SANCITA INTESA

4) Designazione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni, con funzioni consultive, in seno al Consiglio direttivo del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, recante il sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

5) Accordo tra Governo e Regioni concernente l'applicazione, per le Regioni Puglia e Siciliana, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di cessione di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno.

SANCITO ACCORDO

Seduta della Conferenza Unificata del 13 marzo 2014

La Conferenza Unificata, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con l'esito indicato:

Approvazione del verbale della seduta del 20 febbraio 2014

APPROVATO

1) Acquisizione della sostituzione del componente dell'UPI nel Tavolo istituzionale previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito con atto rep. n. 59/CU del 10 maggio 2012 dalla Conferenza Unificata, concernente l'attuazione delle misure previste dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante. "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

DESIGNAZIONE ACQUISITA

2) Intesa sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

RINVIO

3) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante l'anticipazione tra le Regioni a Statuto ordinario dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

PARERE RESO



In vista della revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione: Quale ruolo per le Autonomie speciali?

Roberto Bin 1

1. Differenze e differenziazioni, cioè le autonomie

Bisognerebbe fissare un punto e tenerlo fermo: autonomia significa differenziazione. L'autonomia serve a differenziare la disciplina degli enti, il loro ordinamento; la differenziazione è quindi lo scopo dell'autonomia, così come l'autonomia è lo strumento della differenziazione.

A sua volta la differenziazione non è una scelta, ma una conseguenza necessaria della diversità. Giuridicamente necessaria, perché è il principio costituzionale di eguaglianza a esigerlo: situazioni eguali vanno trattate in modo eguale, ma situazioni diverse vanno trattate diversamente.

Che le Regioni italiane siano profondamente diverse le una dalle altre è cosa su cui non meriterebbe neppure insistere. Sono diverse sotto ogni profilo, da quello orografico e quello demografico, da quello produttivo a quello culturale, diverse per tradizioni e capacità di auto-amministrazione, per capacità tributaria, spesso anche per ragioni linguistiche e di organizzazione politica. L'autonomia e la differenziazione dell'ordinamento giuridico degli enti regionali non sono dunque rivendicazioni da giustificare, ma precise esigenze costituzionali, tratti del nostro ordinamento che non si possono ignorare.

Può sembrare un fatto scontato, ma non lo è affatto. Tutta la legislazione

1 Relazione conclusiva - Convegno "In vista della revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione: Quale ruolo per le Autonomie speciali?" - Roma, 20 marzo 2014

italiana muove in direzione esattamente opposta. Da decenni ogni legge statale minimamente rilevante inizia affermando che le sue norme valgono come “principi fondamentali della materia per le Regioni ordinarie e come norme generali di grande riforma economico-sociale per le Regioni speciali e le Province autonome”: dopo la riforma costituzionale del 2001 le dizioni sono state leggermente cambiate, ma il loro significato è rimasto lo stesso. In più si sono aggiunte le leggi e i decreti-legge che rincorrono la crisi economica e l'emergenza finanziaria le quali, sotto l'etichetta del coordinamento della finanza pubblica, s'impongono ad ogni ordine di autonomia livellandola. La relazione di Ferrari ha ampiamente evidenziato il punto.

Se spostiamo lo sguardo sulla disciplina degli enti locali, emerge sin troppo evidente quanto la legislazione statale si sia allontanata dalle premesse costituzionali.

La vicenda della riforma delle Province è emblematica. Ci si porta dietro la originaria ambiguità del ruolo delle Province, introdotte dalla legislazione sabauda come livello decentrato dell'amministrazione centrale dello Stato, sovrapposto al livello comunale, pericolosamente “democratico”, per imporre ad esso il rispetto della legge e dei regolamenti. Eppure anche allora non erano solo questo, perché potevano essere viste - per usare le parole di Rattazzi - “essenzialmente come una grande associazione di comuni destinata a provvedere alla tutela dei diritti di ciascuno di essi, ed alla gestione degli interessi morali e materiali che hanno collettivamente fra loro”. Ora, che lo Stato pensi di regolare le Province applicando un modello unitario (una certa dimensione geografica e demografica, un determinato impianto istituzionale) è perfettamente coerente con l'immagine di un'articolazione territoriale dell'amministrazione governativa, adeguata alle tante funzioni statali decentrate: prefetture e questure, carabinieri e vigili del fuoco, fisco e sistema elettorale nazionale ed altri innumerevoli rami dell'amministrazione (anche privata: si pensi ai partiti, ai sindacati, alle organizzazioni imprenditoriali ecc.) sono tutti organizzati su base provinciale, creando a questo livello le articolazioni territoriali dell'amministrazione centrale.

Ben poco però tutto questo ha a che fare con l'autonomia dei territori. Mentre le articolazioni della propria amministrazione sono giustamente viste dal centro secondo una mappa razionale e unitaria (qualsiasi grande organizzazione si comporterebbe così), una logica "militare" non si può adattare alla diversità dei territori, quella diversità che – come postulato all'inizio – reclama differenziazione. Le

province coniate dal centro saranno sempre in tensione con le amministrazioni locali democratiche, che devono necessariamente adattarsi alla diversità ed esserne l'espressione. Chiunque apra gli occhi deve accorgersi che le province delle Marche si adattano a una realtà orografica, economica ecc. del tutto diversa da quella con cui hanno a che fare le amministrazioni locali di una Regione come la Lombardia: le distanze sono troppo grandi perché tutte le differenze si possano conciliare con un unico modello, adattarsi a un unico abito istituzionale con un'unica taglia e un'unica stoffa. Eppure è così che si continua a procedere.

Forse le Città metropolitane sono un esempio ancora più eclatante. Togliere le Province dalla Costituzione (che trovo un'ottima mossa, non perché io sia contrario alle Province, ma perché vorrei che fossero i territori a decidere quale abito meglio si adatti al loro corpo) e mantenervi le Città metropolitane è quasi comico. Sono ormai 13 anni che la Repubblica italiana claudica dato che una delle sue componenti – fissate nell'art. 114.1 Cost. – manca del tutto: e poi che senso ha prevedere che la Repubblica si compone di un livello di governo che solo in qualche porzione del territorio verrà (forse) istituito, modellato per giunta, a quanto pare, come organismo non direttamente rappresentativo della popolazione? Chiunque avesse un po' di senso estetico – di estetica istituzionale sto parlando – non potrebbe che sobbalzare. E poi, che senso ha decidere “a tavolino” quale organizzazione e quali funzioni attribuire a questo organismo, se esso sostituirà o meno la Provincia, chi lo amministrerà, come se i problemi dell'area metropolitana di Milano o di Roma possano essere gli stessi dell'area di Raggio Calabria o di Venezia? A chi possono venire in mente queste singolari idee?

2. Molte le strade che portano a Roma

La risposta a questa domanda è difficile: non perché le forze centripete siano difficili da scorgere, ma perché ce ne sono troppe.

Prendersela con le burocrazie ministeriali è sin troppo facile, anche se certo non è sbagliato. Il problema è che il naturale centralismo della burocrazia dovrebbe essere compensato da una cultura politica dell'autonomia, ma da troppi anni è mancata al sistema italiano una vera e consapevole guida politica.

L'emergenza, la centralità della questione economica-finanziaria e la debolezza del sistema dei partiti e delle coalizioni ha spalancato le porte a ragionieri dello Stato, avvocati dello Stato, consiglieri di Stato, magistrati della Corte dei conti e dirigenti ministeriali che hanno occupato spesso posizioni che avrebbero dovuto essere riservate alla politica, non a supposti "tecnici". Talvolta, anche se viste dalle Università (da alcune, soprattutto), non solo dai ministeri, le autonomie appaiono un disturbo, un intralcio alla razionalità dell'azione pubblica: difetto di cultura politica dell'autonomia, appunto. Se larga parte dell'attuazione amministrativa delle leggi e dei decreti dello Stato grava sulle Regioni e sul governo locale, governare contro il sistema delle autonomie è una follia.

Purtroppo è quello che è successo per più di un decennio, durante il quale alle autonomie ci si è rivolti come a dei subordinati incompetenti e spendaccioni, ai quali è necessario imporre la disciplina con "premi e castighi" – per citare il soprannome di un celebre decreto-legge del Governo Berlusconi. Le burocrazie centrali si sono insediate sul trono e hanno imposto la loro visione autoritaria del rapporto centroperiferia.

Le procedure di collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali sono state viste con insofferenza e sostanzialmente aggirate: sui decreti-legge non si tratta!

Ma prendersela con la burocrazia è, appunto, troppo facile. Dovremmo cercare di rispondere con onestà a una domanda un po' scomoda: qual è la cultura dell'autonomia dei partiti e dei leader politici locali? Lo metteva molto bene in luce nella sua relazione Paolo Carrozza, sottolineando la stretta relazione che sussiste tra "specialità" dell'organizzazione politica e specialità dell'autonomia: dove i territori esprimono una classe politica che si organizza e si comporta in autonomia rispetto ai partiti nazionali, là anche l'autonomia dell'ente si rafforza. Ma nella stragrande percentuale dei casi i partiti politici sono organizzazioni fortemente centralizzate, le cui articolazioni locali (prevalentemente provinciali!) servono per dragare in periferia consenso e finanziamenti che poi vengono "amministrati" secondo il più centralistico dei modelli. Se un Presidente di Regione – cosa che non sarebbe mai successa in Provincia di Bolzano, credo – interrompe il suo mandato per andare a ricoprire un incarico ministeriale nazionale, sta mostrando con tutta evidenza che esiste una politica di "serie A", dove si trova la mitica "stanza dei bottoni", e una di "serie B", dove ci sono ben pochi bottoni. Tra le due serie c'è gerarchia, e dove c'è gerarchia non c'è autonomia. Non si può certo rimproverare il politico di avere una visione realistica

della distribuzione del potere in Italia, è evidente: ma i grandi discorsi sul "federalismo" dovrebbero anch'essi fare i conti con la realtà, una realtà che può essere modificata, non però solo a colpi di leggi, decreti-legge e riforme costituzionali.

E poi non si può trascurare la spinta centripeta esercitata dalle organizzazioni rappresentative delle autonomie. In questi anni l'Anci e la Conferenza dei presidenti di Regione hanno dato una forte mano alle tendenze centralistiche del sistema, perché si sono comportate come i sindacati nazionali, nemici di ogni differenziazione.

“Tutti” i comuni e “tutte” le Regioni (cercando di tirare dentro anche le Province autonome), sottacendo le ovvie differenze nel loro seno, si sono mosse come interlocutori unitari, ma contrapposti, nei confronti dello Stato. Le differenze “di fatto” sono state messe da parte, si sono raggiunti compromessi “interni” alla ricerca di una posizione comune – comune a tutti i comuni o a tutte le Regioni – da presentare al Governo. E il Governo ha risposto con il più classico divide et impera.

Non solo perché i comuni, nella loro lotta contro il “centralismo” delle Regioni (centralismo che c'è, ma varia molto da Regione a Regione, essendo questo un ulteriore elemento di differenziazione), hanno chiesto la protezione del ministero degli interni e sollecitato lo Stato a sovrapporre le proprie decisioni a quelle regionali; ma anche perché muovendosi compatte e non accettando differenze di trattamento tra di loro, le Regioni si sono allineate sul livello della meno efficiente di esse.

L'affidabilità delle amministrazioni regionali e locali – che è evidentemente un problema serio, che interessa tutti i cittadini quando sono in gioco beni importanti come la salute, l'ambiente o i beni culturali – è stata conseguentemente tarata sul grado di affidabilità e sul livello di prestazioni del meno efficiente degli enti in questione. In certi casi sono state le stesse Regioni a chiedere al Governo di intervenire per imporre freni e standard comuni, in modo da non perdere tutte la faccia a causa del comportamento di alcune, non essendo in grado di farlo da sole.

Una vicenda è emblematica: facendo seguito allo scandalo scoppiato nella Regione Lazio per le malversazioni dei dirigenti di alcuni gruppi consiliari, un documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 27 settembre 2012 chiedeva al Governo “di stabilire in via definitiva, attraverso un decreto-legge che garantisca un percorso veloce e uniforme, nuovi parametri per Regione relativi a tutti i costi della politica”, indicando tra i punti prioritari la riduzione dei compensi percepiti dagli organi

politici, la riduzione del loro numero, limiti e standard comuni per la spesa dei gruppi consiliari, e così via. Non si era mai visto che le Regioni invocassero l'intervento "tutorio" del Governo per "regolare" i rapporti non idilliaci tra gli esecutivi e le assemblee regionali, cioè per sistemare i loro affari interni. Naturalmente il Governo è stato felice di assecondare l'accorata richiesta dei presidenti.

3. *Autonomia è responsabilità*

Questa prassi inveterata della rappresentanza "per stati" – formula vincente dell'Assolutismo regio sino al Giuramento della Pallacorda, che sinora ha ispirato anche il modo di funzionare del "sistema delle Conferenze" – postula che le vere contrapposizioni d'interesse non sussistano tra enti dello stesso livello, ma solo tra la dimensione regionale e quella comunale: non sono i territori a nutrire interessi tra loro diversi, ma solo i livelli di governo. Per cui al centro della discussione politica non si pongono le politiche pubbliche che potrebbero essere diversamente apprezzate dalle comunità locali, creando concorrenza nella ripartizione delle risorse tra di esse e tra gli enti che le rappresentano, ma la ripartizione delle competenze tra i diversi enti di governo. Se l'autonomia – come si postulava all'inizio – implica differenziazione tra i territori, questa prassi ignora le ragioni stesse dell'autonomia.

Si è tanto parlato di "federalismo" in Italia, ma si è dimenticato che il *foedus* dovrebbe essere il patto che non ignora, ma proceduralizza il conflitto tra interessi territoriali concorrenti. Invece il sistema italiano ha sempre negato, represso, mediato il conflitto. Lo ha fatto anche la giurisprudenza costituzionale: per due volte alcune Regioni (Veneto e Lombardia) hanno cercato di opporsi a interventi statali di ripiano del deficit di bilancio provocati dalla sanità di altre Regioni, ma la Corte costituzionale in entrambe le occasioni ha respinto il ricorso non per ragioni sostanziali (il dovere di solidarietà, l'esigenza di garantire la continuità delle prestazioni ecc.), ma negando che le ricorrenti avessero interesse ad agire (sent. 216/2008 e 107/2009). La legge sull'unificazione amministrativa del Regno d'Italia – legge assai più "federalista" di quella strana legge sul c.d. federalismo fiscale approvata qualche anno fa – poneva un principio fondamentale, senza di cui nessun sistema può funzionare a dovere: l'ente che sfonda il bilancio deve chiedere ai suoi cittadini le tasse per ripianarlo. Tutto il

sistema istituzionale dovrebbe essere calibrato per rendere effettivo e funzionante il circuito della responsabilità, che non può che legare con rigore implacabile il voto alle tasse, il consenso alle performance. Se si consente al Comune di Catania - come era accaduto allora - di ripianare il grave buco di bilancio creato dai suoi amministratori con un “regalo” del Governo, è chiaro che i suoi cittadini premieranno il Sindaco e il Vice-Sindaco eleggendoli, rispettivamente, al Senato e alla guida della Regione: nei confronti della loro comunità possono ben vantare di aver portato a casa un finanziamento straordinario!

L'alternativa al controllo democratico (e alla conseguente responsabilità fiscale) è solo il controllo burocratico, la Corte dei conti che esamina la giustificabilità degli scontrini autostradali dei consiglieri regionali: in questo caso non è l'autonomia ciò che viene rafforzato, ma i limiti, i divieti, i coefficienti minimi e i tetti massimi, le pezze d'appoggio e gli adempimenti burocratici, tutto quanto serve agli apparati ministeriali per mettere sotto controllo le amministrazioni periferiche.

L'amministrazione statale deve avere occhi e presidi ovunque nel territorio, e uno schema unico e unitario che ne guidi l'attività. Le province erano state inventate proprio per questo, in fondo.

4. Alternative?

L'alternativa è chiara e forse neppure molto complessa. Bisogna accettare che gli interessi territoriali si manifestino, seguano linee diverse, possano rivelarsi anche in conflitto e comunque in concorrenza.

La riforma del Senato proprio a questo dovrebbe servire, a creare una sede di confronto tra rappresentanze non dei diversi livelli di governo, ma dei diversi territori. Per raggiungere questo obiettivo bisognerebbe compiere però alcuni passi che oggi non mi sembrano molto popolari. In primo luogo sarebbe necessario evitare che s'imponga una soluzione vetero-federalista per cui tutte le Regioni siano egualmente rappresentate, senza badare alla loro ben diversa grandezza demografica, perché così si verrebbe a violare l'eguaglianza dei cittadini (un cittadino del Molise “peserebbe” circa quaranta volte quello lombardo) e la stessa rappresentatività dell'organo: è chiaro che i leader delle Regioni più forti considererebbero una perdita di tempo partecipare alle sedute del Senato, essendo molto più semplice e

conveniente intrattenere rapporti diretti con il Governo. E poi bisognerebbe far sì che gli schieramenti non si formino lungo i solchi tradizionali che dividono gli schieramenti politici (bisognerebbe perciò evitare che i consigli regionali votino i membri di loro spettanza “garantendo i diritti delle minoranze”, per esempio), o per contrapposizione tra enti di diverso livello (la presenza di diritto del sindaco del Comune capoluogo ha ben poco senso) o addirittura tra gli stessi organi regionali (come farebbe pensare l'ipotesi che il Presidente dell'Assemblea regionale ne sia membro di diritto); mentre bisognerebbe prescrivere che la rappresentanza regionale si pronunci con un voto unitario, o comunque favorire questa prassi (per esempio, ammettendo che, in caso di impedimento di un "senatore", il voto sia delegato ad altro componente della stessa Regione).

Ma soprattutto è il ruolo dello Stato e delle sue strutture che dovrebbe cambiare. Smontata l'opera di tessitura della complessa rete di vincoli, limiti e obblighi svolta attraverso l'impiego di strumenti normativi caotici, sovrapposti, ricorsivi, i compiti di uno Stato delle autonomie efficiente dovrebbe ridursi a tre fondamentali funzioni: la definizione di politiche pubbliche, il monitoraggio della loro implementazione e la sostituzione delle amministrazioni inadempienti.

Si tratta in primo luogo di determinare obiettivi comuni ai diversi livelli di governo, attraverso procedure di collaborazione (in ciò la riforma del Senato può effettivamente risultare un passo decisivo). Ma le politiche pubbliche vanno seguite nella loro attuazione, misurando i risultati ottenuti: qui emerge la grande lacuna attuale, la mancanza di una raccolta “certificata” dei dati forniti da tutte le amministrazioni, in modo che sia svolta un'attività di comparazione dell'efficienza delle diverse amministrazioni. Se si distogliesse la Corte dei conti dalla verifica degli scontrini, questo dovrebbe essere il suo compito istituzionale: ma i dati devono avere formati precisi e uniformi, cioè lo Stato dovrebbe svolgere finalmente quella fondamentale funzione che l'art. 117.2 lett. r, già oggi gli affida (“coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”) ma che sinora ha esercitato poco e male.

Questa è una gravissima lacuna del sistema, perché impedisce di valutare con serietà cosa funziona e cosa no, quali soluzioni sono più efficaci, quali falle vanno colmate. Perché anche il potere sostitutivo, garanzia dei cittadini di avere pari diritti di prestazione indipendentemente dalla loro residenza

geografica, anch'esso è stato impiegato poco e male. Deve essere invece un intervento sistematico, nel comune interesse di tutti.

Ma tutto questo comporta che le strutture burocratiche dei ministeri siano riconvertite a svolgere funzioni assai diverse da quelle a cui sono abituate. E per riconvertire la burocrazia ci vuole una forte politica.

5. Più politica e meno diritto

Si ritorna sempre allo stesso punto. Il nodo fondamentale del sistema delle autonomie, quello che impedisce alle nostre istituzioni di funzionare correttamente, non è giuridico, ma politico. È inutile insistere sulle modifiche dei cataloghi delle competenze, perché non sono poche etichette a governare processi complessi come quelli richiesti oggi da un sistema di governo multilivello. Quasi tutti i risultati che si vorrebbero ottenere eliminando le materie concorrenti (che non sono affatto quelle su cui si è sviluppato il contenzioso più pesante) o allargando il catalogo delle competenze esclusive dello Stato sono già stati da tempo assicurati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Semplicemente, è una prospettiva sbagliata.

Gli elenchi delle materie dovrebbero servire a risolvere il contenzioso tra Stato e Regioni: ma il nostro principale problema non è come risolvere il contenzioso, ma come evitarlo. E per evitarlo non bisogna agire con gli strumenti del diritto, ma con quelli della politica. Quando, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V, le Regioni iniziarono a impugnare sistematicamente le leggi dello Stato che bellamente ignoravano la riforma stessa, la Corte – che allora annoverava alcuni dei giuristi più esperti in questioni regionali – rivolse loro un invito di enorme saggezza: non ricorrete alle vie legali ma esercitate la vostra funzione legislativa, perché le Regioni “possono prendere ciò che la Costituzione dà loro” (sent. 422/2002). Una visione tutta politica delle relazioni Stato-Regioni, purtroppo frustrata dalla scarsa intelligenza politica dei Governi, che assecondarono la burocrazie ministeriali impugnando ogni tentativo delle Regioni di emanare leggi anche solo un po' innovative. La politica – che in quegli

anni si fregiava di eclatanti insegne “federaliste” – rinunciò al suo ruolo e seguì il suggerimento dei tecnici e burocrati di imporre il rispetto delle "materie" e delle relative competenze.

Si posso scrivere e riscrivere gli elenchi delle materie ma, per quanto accurata ne sia la scrittura, non è per questa via che si possano chiarire gli infiniti problemi applicativi: la vita si svolge per problemi, non per materie. Prima della riforma del 2001 a questa aporia si è risposto attraverso i decreti di trasferimento delle funzioni, gli ultimi dei quali – i c.d. decreti Bassanini – ancora oggi servono da guida per capire qualcosa dei contenuti delle singole materie, nonostante molte etichette siano state cambiate dalla riforma costituzionale. Dal 2001 non c'è più stato un processo di “riempimento” delle materie etichettate in Costituzione. È mancata la politica, perché questo processo è essenzialmente politico.

Per le Regioni speciali invece si è continuato a provvedere attraverso il meccanismo tutto particolare delle norme di attuazione degli Statuti (processo che però – lo rilevava Roberto Louvin – pare non funzionare più con accettabile continuità). Come osservava il Sottosegretario Bressa, questo meccanismo rispecchia il metodo del negoziato, metodo che andrebbe esteso a tutte le Regioni. Il metodo negoziale consentirebbe infatti di guardare dentro ai problemi che si devono affrontare valutando con attenzione le forze concretamente dispiegabili in campo.

Sarebbe la via per esaltare la differenziazione, per tener conto delle differenze, per dare senso all'autonomia e per rimettere al centro la politica.

È penoso dover sentire che, a sessantasei anni dalla Costituzione, bisogna ripensare alle ragioni della specialità regionale, perché la realtà delle Regioni differenziate è profondamente cambiata a causa del miglioramento economico, l'eliminazione dei confini e l'integrazione europea. Perché, il centralismo dello Stato non ha perso anch'esso le sue ragioni d'essere dopo tutti questi anni e gli avvenimenti storici che hanno segnato la sua vita interna e internazionale? Ancora una volta si guarda dalla parte sbagliata. Non sono le Regioni a ordinamento differenziato a dover muovere alla ricerca della loro specialità, ma tocca allo Stato riqualificare il suo modo di funzionare, riconoscendo un certo grado di specialità anche alle altre Regioni.

INDICE

PARTE I	7
LEGISLAZIONE	7
AFFARI ISTITUZIONALI	7
AFFARI GENERALI	7
ASSETTO DEL TERRITORIO	13
SVILUPPO ECONOMICO.....	18
SERVIZI SOCIALI	22
PARTE II	32
GIURISPRUDENZA	32
PARTE III	44
DOTTRINA	44
PARTE IV	50
SEGNALAZIONI	50

Riproduzione e diffusione ad uso interno.